

UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO BIFERNO

VERIFICA PERIODICA  
SITUAZIONE GESTIONALE  
SERVIZI PUBBLICI LOCALI  
DI RILEVANZA ECONOMICA  
*RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022*

*RICOGNIZIONE AL 31/12/2022*

<b>1</b>	<b>PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI .....</b>	<b>3</b>
1.1	DEFINIZIONI .....	3
1.2	L'ISTITUZIONE E LE FORME DI GESTIONE .....	4
1.3	LE MODALITÀ DI GESTIONE .....	4
1.4	IL CONTRATTO DI SERVIZIO .....	5
1.5	GLI SCHEMI-TIPO .....	6
1.6	GLI ADEMPIMENTI PREVISTI .....	6
<b>2</b>	<b>LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL .....</b>	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI .....</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>SERVIZI PUBBLICI LOCALI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA: SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.....</b>	<b>8</b>

## 1 PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 ha riordinato la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

La nuova disciplina introdotta dal decreto interviene in modo organico e puntuale in tema di istituzione, organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a rete e non, perseguendo adeguati livelli di responsabilità decisionale ed assicurando, al contempo, idonee forme di consultazione pubblica e di trasparenza nei processi valutativi e negli esiti gestionali dei servizi.

Le finalità ultime della riforma coinvolgono tanto il principio di concorrenza, rispetto al mercato, quanto quello di sussidiarietà orizzontale, rispetto al rapporto con la società civile.

Infatti, l'esercizio del potere pubblico in materia, in ordine all'istituzione ed alla modalità di gestione dei servizi pubblici, deve "garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale" e, al contempo, assicurare l'adeguatezza dei servizi in termini di "accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza".

### 1.1 Definizioni

Nell'ambito dei servizi pubblici, tradizionalmente, opera la distinzione tra quelli finali, strumentali e locali:

- a) **servizi finali** sono quelli pubblici in senso stretto atteso che mirano a soddisfare, in via primaria e diretta, le esigenze sociali manifestate da una data collettività. Esempi di servizi pubblici finali o in senso proprio sono quelli che riguardano la gestione di: asili, assistenza diversamente abili, assistenza domiciliare, assistenza minori, biblioteca, musei, servizi sociali in genere, teatro, ecc;
- b) **servizi strumentali**, non realizzano in via immediata un bisogno sociale ma si limitano a fornire ad un settore dell'Amministrazione un dato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva. Esempi, invece, di servizi strumentali sono: manutenzione edifici, manutenzione verde, manutenzione strade, servizi ausiliari e di supporto, riscossione entrate ecc.;
- c) per **servizi pubblici locali** s'intende qualsiasi attività che preveda la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali.

I servizi pubblici locali a loro volta si distinguono in servizi:

- a) **servizi pubblici locali di rilevanza economica:** sono definiti all'art. 2 come "*i servizi di interesse economico generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*"; Ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla pubblica amministrazione, ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della "redditività", anche solo in via potenziale. (Consiglio di Stato, sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097);
- b) **servizi pubblici locali privi di rilevanza economica: sono**, invece, quelli realizzati *senza scopo di lucro* (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi, cioè, con costi a totale o parziale carico dell'ente locale.
- c) **servizi a rete:** sono definiti a rete "*i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad*

*opera di un'autorità indipendente*". Esempi di servizi a rete sono: servizio idrico, servizio gas, servizio energia elettrica, trasporto pubblico locale.

## 1.2 L'istituzione e le forme di gestione

I servizi pubblici locali possono essere istituiti dalla legge, ma anche deliberati dall'Ente locale da parte del Consiglio comunale nell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui quella di delibera in tema di "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione" (art. 42 lett. e).

L'art. 10, c. 1, del decreto in parola stabilisce che "Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge".

La legge, quindi, può costituire una situazione giuridica definibile di "privativa" allorché una determinata attività o servizio possano, o debbano a seconda dei casi, essere esercitati esclusivamente dal soggetto che ne detiene il diritto; ne deriva l'obbligatorio espletamento da parte dei Comuni, i quali lo esercitano con diritto di privativa, nelle forme di cui all'art. 112 e segg. del D.Lgs. 267/2000 oltre che nel rispetto della normativa speciale nazionale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e regionale (es. Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26). Come chiarito dalla giurisprudenza (a contrariis TAR Sardegna, sezione I, sentenza 4 maggio 2018, n. 405), l'assenza di un regime di privativa comporta l'obbligo dell'amministrazione competente di acquisire il servizio con idonea motivazione.

L'art. 12 del D.Lgs. 201/2022 prevede, inoltre, che, qualora risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale deve verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato. Di tale verifica deve esserne dato adeguatamente conto nella deliberazione consiliare di istituzione del servizio, nella quale sono altresì indicate eventuali compensazioni economiche.

A sua volta, l'articolo 14 del decreto 201/22 individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico, tra cui l'ente competente può scegliere, qualora ritenga che le gestioni in concorrenza nel mercato non siano sufficienti e idonee e che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori.

Il citato art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra le forme di gestione del servizio pubblico locale e non alle modalità di istituzione del servizio pubblico locale diverso da quelli già previsti dalla legge, che è disciplinato dall'art. 10 c. 3 del medesimo decreto.

Le due norme (artt. 10 e 14), dunque, hanno oggetti diversi in quanto la scelta dell'estensione della privativa comunale richiede una motivazione che abbia per oggetto la necessità o l'opportunità di sostituire il servizio offerto sul mercato con quello degli enti locali assuntori, mentre la motivazione richiesta dall'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra un singolo operatore od un numero limitato di operatori (TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 2334/2023).

## 1.3 Le modalità di gestione

Le modalità di gestione previste sono:

- a) **affidamento a terzi**, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (d.lgs. 50/2016, ora d.lgs. n. 36/2023), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione;
- b) **affidamento a società mista pubblico-privata**, come disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il cui socio privato deve essere individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;

- c) **affidamento a società in house**, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.lgs. n.175/ 2016;
- d) **gestione in economia mediante assunzione diretta** del servizio da parte dell'apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell'ente affidante o mediante azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, c. 1 del D.Lgs. 267/00), limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete.

La scelta della modalità di gestione del servizio, di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 lett. e) del TUEL, deve essere oggetto di apposita deliberazione, accompagnata da una relazione nella quale si deve dare atto delle specifiche valutazioni che l'organo deliberante ha effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici.

In particolare, nella relazione istruttoria, in ordine al modello gestionale prescelto, si deve tener conto:

- delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali;
- della situazione delle finanze pubbliche e dei costi per l'ente locale e per gli utenti;
- dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili;
- dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
- dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

In particolare, nel caso di **affidamenti in house**, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la motivazione della deroga al mercato deve essere particolarmente curata e approfondita, atteso che l'art. 17 del D.Lgs. 201/22 dispone che, la motivazione della scelta di affidamento deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house.

Tale motivazione può essere fondata anche sulla base degli atti e degli indicatori (costi dei servizi, schemi-tipo, indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi) predisposti dalle competenti autorità di regolazione nonché tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

Nel caso dei **servizi pubblici locali a rete**, alla deliberazione deve essere altresì allegato un **piano economico-finanziario (PEF)**, asseverato, da aggiornare triennialmente, che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.

#### 1.4 Il contratto di servizio

Il contratto di servizio, previsto dall'art. 24 del decreto 201/2022, è lo strumento di regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti affidatari del servizio pubblico e, per i servizi a rete, con le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali.

Il contenuto minimo del contratto, oltre ai normali aspetti inerenti durata, condizioni economiche, recesso, risoluzioni, penali, ecc., riguarda anche:

- a) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- b) gli obblighi di servizio pubblico;
- c) le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompenzioni;
- d) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- e) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi.

Per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di servizio devono essere regolati i seguenti ulteriori elementi:

- la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;
- gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare;
- l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori;
- le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi a richiesta individuale, il programma di esercizio.

All'atto della stipula del contratto di servizio, e aggiornata dal gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica, è redatta la Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 25, comma 1, corredata delle informazioni relative alla composizione della tariffa ed è pubblicata dallo stesso gestore sul proprio sito internet.

## 1.5 Gli Schemi-tipo

Al fine di supportare e orientare verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices, gli enti affidanti nella predisposizione della documentazione richiesta dal decreto 201/2022, l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato un possibile schema tipo per i seguenti documenti:

[Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale](#) (art. 14, c. 3);

[Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, c. 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici.](#)

## 1.6 Gli adempimenti previsti

Il decreto 201/2022 prevede una serie di attività e di adempimenti a carico degli EELL da effettuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente:

- a) la redazione della **deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 10, comma 5), che dia conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e che può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione;

- b) la **relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 14, comma 3), prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni;
- c) la **deliberazione dell'affidamento in house** (di cui all'art. 17, comma 2), nel caso di affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30;
- d) la **relazione sulle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali** (di cui all'art. 30, comma 2). I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della relazione annuale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. La ricognizione è volta a rilevare, per ogni servizio affidato, in modo analitico, l'andamento del servizio dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi del contratto di servizio, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 ossia delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete e non a rete nonché delle Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali. La ricognizione è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 il quale dispone una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;
- e) gli **obblighi di trasparenza** (di cui all'art. 31), al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti, riguardanti la pubblicazione nell'apposita sezione del sito on line degli EELL, degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, delle deliberazioni di istituzione dei servizi pubblici locali e delle relative modalità di gestione, dei contratti di servizio stipulati, delle relazioni delle verifiche periodiche, annuali, dell'andamento dei servizi. Detti atti devono essere pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante (apposita sezione del sito istituzionale e/o in Amministrazione Trasparente - sottosezione I livello "servizi erogati" e/o creando in "altri contenuti" apposita sezione denominata "servizi pubblici locali - D.Lgs. n. 201/2022") e devono essere trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

## 2 LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL

In sede di prima applicazione, la ricognizione è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Come già accennato, l'art. 30 del D. Lgs. 201/2022 preveda l'effettuazione di una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica riscontrando, per ogni servizio affidato, l'andamento dal punto di vista:

- A. economico;
- B. della qualità del servizio;
- C. dell'efficienza;
- D. del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

La ricognizione rileva altresì l'entità del ricorso all'affidamento a società in house, gli oneri e l'impatto economico-finanziario che ne derivano per gli enti affidanti, nonché le proposte gestionali pervenute all'ente locale da parte degli operatori economici interessati durante il periodo temporale di riferimento.

### **3. RICOGNIZIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA**

Al fine di definire il perimetro della ricognizione è necessario censire i servizi pubblici locali a rilevanza economica, individuando caratteristiche e modalità di gestione.

Ai fini, inoltre, della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

Sono soggetti a verifica periodica i servizi pubblici locali a rilevanza economica oggetto di affidamento a terzi

<b>NUMERO</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>MODALITÀ DI GESTIONE</b>	<b>GESTORE (appaltatore, concessionario ecc)</b>	<b>DURATA CONTRATTO DI SERVIZIO</b>	<b>SETTORE COMPETENTE</b>
1	Servizio raccolta solidi urbani	Appalto	<b>IMPREGICO S.R.L.</b> P. IVA e C.F. 03077030730206 Sede legale: Taranto Via A. Berardi n. 8	Anni 7	Tecnico

### **4 SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

#### **CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nei comuni di Campomarino, Guglionesi, Larino, Montecilfone, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni e Ururi, del quale questa Unione di Comuni è Stazione Appaltante, è stato affidato in appalto con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D. Lgs. 50/2016.

Il servizio di raccolta dei rifiuti differenziati, con il sistema “porta a porta” è a favore dei cittadini dei Comuni aderenti alla gestione associata di tale servizio. Il servizio è effettuato sul territorio comunale dei comuni aderenti nelle giornate dal lunedì al sabato, secondo gli orari 06,00 – 12,00.

### **CONTRATTO DI SERVIZIO**

Il servizio in oggetto è stato aggiudicato per la prima volta con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 135 del 18/09/2018 alla Ditta “ GIULIANI ENVIRONMENT S.R.L.” con decorrenza dal 01/03/2019 e scadenza 28/02/2026.

Successivamente veniva comunicato a questa Stazione Appaltante, che con atto del notaio, avv. Antonella Ferrara, registrato in data 11.04.2022 Rep 3144 Raccolta n. 2669, si era proceduto al conferimento del ramo d’azienda dalla ditta “ GIULIANI ENVIRONMENT SRL “ alla ditta “ IMPREGICO SRL “ che comprende anche il contratto riguardante la gestione integrata dei rifiuti urbani nei comuni di Campomarino, Guglionesi, Larino, Montecilfone, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni e Ururi.

Con determinazione del responsabile de servizio tecnico gen. n. 40 del 05.05.2022, esecutiva nelle forme di legge, si è preso d’atto della cessione del ramo d’azienda tra la ditta “ GIULIANI ENVIRONMENT SRL “ e la ditta “ IMPREGICO SRL “ e subentro nell’esecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nei comuni di Campomarino, Guglionesi, Larino, Montecilfone, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni e Ururi;

Il servizio di raccolta differenziata dei solidi urbani deve espletarsi tutti i giorni per sei giorni alla settimana, con esclusione delle domeniche e delle giornate festive. D’estate il servizio viene potenziato nei territori di Campomarino Lido, Montenero Marina e Petacciato Marina.

### **SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO**

Le attività di monitoraggio del servizio sono demandate al Direttore esecuzione del contratto (DEC) che, per il tramite di verifiche ispettive, controlla il regolare svolgimento delle attività. Le verifiche ispettive hanno riguardato le modalità di raccolta dei rifiuti e quelle di gestione del centro comunale di raccolta (CCR) .

In particolare, tutti i servizi accessori o le migliori proposte in fase di gara sono monitorate ed alcune di queste ultime sono in fase di approfondimento per una eventuale variante alcune per la inefficacia parziale del sistema proposto, emergente proprio dalle verifiche, alcune per la difficoltà gestionale rappresentata dagli stessi enti destinatari delle stesse.

Nei periodi estivi il sistema evidenzia alcune “sofferenze” nella esecuzione del servizio che si traducono in alcuni ritardi nella risposta alle richieste in particolar modo per i servizi cosiddetti a chiamata, in parte giustificati da un incremento notevole delle utenze fluttuanti nei comuni costieri che vedono un incremento che arriva a punte fino al 900%.

Il servizio viene svolto con un parco veicolare parzialmente di proprietà in quanto l’Unione ha concesso in comodato 26 mezzi costituiti da vasche o compattatori sui quali viene periodicamente svolta attività di verifica da parte del DEC attraverso controlli visivi e controllo dei registri di manutenzione.

### **IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO INIZIALE**

GIULIANI ENVIRONMENT S.r.l.

C.F. e P. IVA 00968260703

Sede legale a Campobasso (CB) Via Principe di Piemonte n. 2

### **IDENTIFICAZIONE SOGGETTO SUBENTRANTE**

IMPREGICO S.r.l.

C.F. e P. IVA 03077030730206

Sede legale a Taranto (TA) Via Angelo Berardi n. 8

### **ANDAMENTO DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO**

#### ***Andamento economico***

Premesso che ogni comune provvede alla elaborazione del PEF questa Unione provvede a ridistribuire il costo del servizio ai singoli comuni senza entrare nel merito della predisposizione del PEF.

Il costo complessivo per l'Ente è identificabile nella valorizzazione economica del contratto di servizio.

Nello specifico il canone annuo attualmente vigente, giuste rivalutazioni è di € 3.669.389,72

Nel triennio il canone è rappresentato dalla seguente tabella:

2021	Euro 3.407.346,55
2022	Euro 3.669.389,72
2023*	Euro 3.669.389,72
<b>totale</b>	<b>Euro 10.746.125,99</b>

\* non ancora rivalutato

Da ciò emergono i seguenti dati:

	<i>Costo complessivo triennio</i>	<i>Costo pro capite del triennio residente (dati istat 2021)</i>	<i>Personale addetto (U.L.A. medio triennio)</i>	<i>Costo su personale addetto del triennio</i>	<i>Impatto su finanza ente</i>
<i>Contratto di servizio</i>	<b>10.746.125,99</b>	<b>€ 282,76</b>	<i>70 addetti</i>	<b>153,516,08</b>	<i>Copertura diretta con la TARI</i>

## **EFFICIENZA E QUALITA' DEL SERVIZIO**

Sulla base della seguente griglia di valutazione, benché esistente un processo di contestazione non ancora conclusosi, verificata la disponibilità del Gestore alla risoluzione delle problematiche il livello si può definire sufficiente

Gravemente insufficiente	Presenza di più processi di contestazioni
Insufficiente	Presenza di un solo processo di contestazione
Sufficiente	Assenza di processi di contestazione
Buono	Assenza di processi di contestazione e disponibilità del Gestore a richieste aggiuntive dell'Ente relativi a soli servizi (es. passaggi aggiuntivi di raccolta rifiuti)
Ottimo	Assenza di processi di contestazione e disponibilità del Gestore a richieste aggiuntive dell'Ente inerenti nuovi investimenti (es. forniture mastelli e/o bidoni aggiuntivi)

Elementi di qualità valutati	Qualità tecnica	Valutazione (insufficiente, sufficiente, ottimo)
Tempestività	Rispetto della tempistica relativa ai servizi programmati. Interventi a richiesta evasi entro il turno successivo.	sufficiente
Accessibilità	Disponibilità del Gestore alla condivisione delle procedure di lavoro finalizzate alle verifiche dell'Ente	Buono
Trasparenza	Disponibilità del Gestore alla condivisione dei dati di controllo dei processi	Sufficiente
Efficacia	Elevate competenze del gestore in funzione alle dinamiche di servizio e alle procedure di <i>problem solving</i>	Ottimo

## **OBBLIGHI CONTRATTUALI**

	Attività principali	Territorio servito	Prestazioni specifiche da assicurare
Contratto di servizio	Raccolta differenziata dei rifiuti a calendario	Intero perimetro comuni interessati	Prescrizioni previste nel Capitolato speciale di appalto e nel PPO
	Raccolta dei rifiuti a chiamata	Intero perimetro comuni interessati	Prescrizioni previste nel Capitolato speciale di appalto e nel PPO
	Raccolta dei rifiuti abbandonati	Intero perimetro comuni interessati	Prescrizioni previste nel Capitolato speciale di appalto e nel PPO

Gestione del centro comunale di raccolta	CCR	Prescrizioni previste nel Capitolato speciale di appalto e nel PPO
Raccolta rifiuti eventi	Solo alle aree interessate da eventi	Prescrizioni previste nel Capitolato speciale di appalto e nel PPO
Disinfestazione (larvicida ed adulticida) e derattizzazione	Intero perimetro comuni interessati	Prescrizioni previste nel Capitolato speciale di appalto e nel PPO

### **VINCOLI**

Vincolo - descrizione	Effetti sulla economicità del servizio	Effetti sulla sostenibilità finanziaria	Effetti sulle modalità di erogazione	Impatto sull'utenza
Impiego di mezzi autorizzati al trasporto del rifiuto	nessun effetto aggiuntivo	nessun effetto aggiuntivo	nessun effetto aggiuntivo	nessun effetto aggiuntivo

### **OBBLIGHI CONTRATTUALI**

L'importo annuo contrattuale iniziale dell'appalto veniva stabilito in € 3.331.742,04 oltre IVA 10% per complessivi € 3.664.916,28;

Le disposizioni dell'art. 13 del capitolato speciale d'appalto prevedono l'adeguamento del canone contrattuale e pertanto a seguito di tale rivalutazione il nuovo canone contrattuale è stato stabilito in € 3.669.389,76 oltre IVA 10% per complessivi € 4.036.328,76;

La Ditta appaltatrice esegue la fatturazione alla fine di ogni mese di servizio nella misura di 1/12 dell'importo complessivo dell'appalto. L'Ente appaltante provvede alla liquidazione ed alla ordinazione del pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

### **CONSIDERAZIONI FINALI**

*Sulla base delle verifiche e della cospicua documentazione agli atti tra il DEC il Gestore, L'Unione ed i Comuni interessati nel rispetto dei documenti contrattuali (Capitolato speciale di appalto di seguito CSA, Disciplinare e varianti migliorative emerge quanto segue:*

Il modus operandi adottato è stato il seguente:

- controllo documentale delle attività;
- incontri periodici volti a verificare l'andamento del servizi;
- corrispondenza varia via PEC ;
- contatti telefonici;
- sopralluoghi congiunti;
- riunioni periodiche.

Nel periodo di riferimento, si sono susseguiti una serie di incontri col Gestore, per verificare lo stato di avanzamento dei servizi, risolvere problematiche di dettaglio e definire procedure operative condivise.

Le attività verificate sono di seguito sintetizzabili:

- a) *Centro servizi (ex art. 6 del CSA)*  
Il Gestore è dotato di un centro servizi in grado di soddisfare sufficientemente le richieste.
- b) *Raccolte domiciliari*  
Il Gestore ha effettuato le raccolte nel rispetto del disciplinare; nello specifico le frequenze indicate sono state rispettate.
- c) *Raccolte speciali*  
Le raccolte speciali (mercati, oli vegetali esausti, rifiuti tessili etc.) sono state effettuate nel rispetto delle modalità indicate nel disciplinare.  
La raccolta dei rifiuti tessili è stata effettuata per il tramite di specifica convenzione con una Ditta specializzata del settore.
- d) *Gestione del CCR*  
Il gestore conduce CCR realizzati dai comuni, è in corso l'esame della problematica relativa alla realizzazione di un nuovo centro nel comune di Campomarino Lido come da miglioria proposta  
La operatività dei CCR è diversa rispetto alla previsione del disciplinare ma non in modo rifiuto ed approvata come variazione non significativa e nella sostanza in quanto il servizio effettuato è conforme agli standard offerti.
- e) *Attrezzature consegnate alle UD/UND*  
Il Gestore, come da disciplinare, ha consegnato ulteriori attrezzature (mastelli) alle utenze.
- f) *Personale in servizio*  
Il dimensionamento del personale è ritenuto congruo
- g) *Mezzi impiegati*  
I mezzi impiegati per il servizio di raccolta sono funzionanti, iscritti come per legge all'Albo Gestori Ambientali e rispettano i principi normativi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, ed è in corso una verifica tecnica per il miglioramento di quelli di proprietà dell'Unione in modo da permettere l'uso con l'ingombro del bidone agganciato alla rastrelliera.